Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì 11 dicembre 1924** **Numero 288**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del I volume e del « Fascicolo II » del volume VI della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1924.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei volumi suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 4 settembre 1924, n. 1740, che autorizza la Camera di commercio e industria di Genova a riscuotere diritti di segreteria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre scorso, venne, per inesattezza della copia trasmessa, pubblicato sotto il n. 26: « per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno L. 75 », mentre doveva dire: « per ogni trasferta, non compresa la notte, e per ogni giorno, L. 50; — per ogni trasferta, compresa la notte, e per ogni giorno, L. 75 », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1964.**

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. **1953.**

Applicazione del decreto 27 maggio 1924 del Reggente il Governo della Tripolitania, contenente disposizioni in materia di affitti di immobili in quella Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani nel Regno;

Visto il decreto 27 maggio 1924, col quale, il Reggente il Governo della Tripolitania, nell'imminente scadenza delle eccezionali disposizioni vigenti in quella Colonia, in materia di affitti, e per la necessità d'ordine pubblico di calmare l'agitazione sorta fra gli inquilini, emanò in via d'urgenza, d'intesa col Ministro per le colonie, alcune disposizioni intese ad evitare abusi ed a contemperare equamente gli interessi in contrasto dei locatori e dei locatari;

Ritenuto che tali disposizioni, sono in complesso analoghe a quelle vigenti nel Regno, salvo lievi aggiunte e modifiche corrispondenti alle peculiari condizioni ed esigenze locali, e meritano di essere ratificate;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1924, è data, per ogni effetto, piena ed intiera efficacia al decreto 27 maggio 1924 del Reggente il Governo della Tripolitania, contenente disposizioni in materia di affitti di immobili in quella Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 46. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1965.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 1954.

Approvazione delle convenzioni per il mantenimento della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Firenze in data 10 ottobre 1924 e in data 7 novembre 1924 fra lo Stato e gli altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia università di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 47. — GRANATA.

I. Convenzione per il mantenimento della Regia Università di Firenze di cui alla tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1924 e questo di 10 del mese di ottobre negli uffici della Regia prefettura di Firenze.

Avanti di me cav. dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti, ed alla presenza dei signori cav. uff. rag. Oddone Marini, direttore della segreteria del Regio istituto di studi superiori, e cav. avv. Amedeo Persico, segretario generale della Provincia, testimoni idonei e richiesti entrambi domiciliati e residenti in questa città, si sono personalmente costituiti i signori:

Comm. avv. Giovanni Garzaroli, prefetto della provincia di Firenze, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione pubblica in conformità a delega data con nota 19 settembre 1924, n. 12051, Div. XI, del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione superiore;

Comm. avv. Angelo Badiani, presidente della Deputazione provinciale, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze.

I sindaci dei Comuni sotto indicati quali rappresentanti delle rispettive Amministrazioni municipali:

Gr. uff. senatore prof. Antonio Garbasso, sindaco di Firenze;
Federico Lombardi, sindaco di Castelfiorentino;
Guido Bigiavi, sindaco di Pontassieve;
Francesco Grementicri, assessore del comune di Palazzolo di Romagna, appositamente delegato dal sindaco;
Dott. Eugenio Visani, sindaco di San Godenzo;
Dott. Gualtieri Domenico, sindaco di Vernio;
Gino Giardi, sindaco di Cantagallo;
Avv. Edmondo Pecchioli, sindaco di Galluzzo;
Ugo Natali, assessore del comune di Carmignano, appositamente delegato dal sindaco;
Dott. Giuseppe D'Ancona, sindaco di Montale;
Pietro Cesare Chelotti, commissario prefettizio di Calstelfranco di Sotto;
Cav. Banco Tanini, sindaco di Signa;
Comm. Fabiano Ulivi, sindaco di Pistoia;
Cav. avv. Cipriano Cipriani, assessore del comune di Prato, appositamente delegato dal sindaco;
Vitruvio Cinelli, sindaco di Empoli;
Marchese Guglielmo Lotteringhi della Stufa, sindaco di Lastra a Signa;
Giuseppe Scarfantoni, sindaco di Montemurlo;
Gr. uff. Umberto Pepi, sindaco di Rignano;
Ettore Bozzolini, sindaco di Fiesole;
Armeno Ballerini, sindaco di Bagno a Ripoli;
Cav. magg. Eugenio Pozzolini, sindaco di Vaglia;
Guido Franceschi, sindaco di Certaldo;
Scipione Picchi, sindaco di Greve;
Avv. Giovanni Chiostri, sindaco di Barberino Val d'Elsa;
Giuseppe Cioni, sindaco di Montelupo Fiorentino;
Stanislao Morelli, sindaco di Figline Valdarno;

ed il sig. comm. avv. Cesare Merci, quale sopraintendente e rappresentante del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze e nell'interesse del medesimo.

Premesso che a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, la Regia università di Firenze è compresa fra quelle indicate nella Tabella *B* annessa al decreto medesimo, al cui mantenimento lo Stato concorre con un contributo annuo a norma del decreto medesimo;

che in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dalla presente convenzione si prevede una spesa complessiva di circa lire 4,529,340.75 e che ad integrare l'assegno fisso conferito dallo Stato, fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto contribuiscono tutti gli altri Enti di cui al seguente articolo 3.

Tutto ciò premesso e ratificato, dai singoli interessati su costituiti, nelle rispettive rappresentanze, si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia università di Firenze è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1° Facoltà di giurisprudenza;
2° Facoltà di lettere e filosofia;
3° Facoltà di medicina e chirurgia, con annessa scuola di ostetricia per le levatrici;
4° Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

5° Scuola di farmacia;
6° *a*) Scuola medico-chirurgica di perfezionamento;
b) Scuola speciale medico-chirurgica.

Art. 2.

I posti di ruolo dei professori sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente convenzione.
Il Consiglio di amministrazione della Regia università ha facoltà di aumentare, per esigenze didattiche e scientifiche, il numero dei posti di ruolo, purchè i mezzi necessari risultino dai proventi fissi del bilancio dell'Università.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, e gli altri Enti qui sotto elencati si obbligano a concorrere alla spesa complessiva come sopra determinata col pagamento dei seguenti contributi annui:
1° Amministrazione provinciali di Firenze L. 475,000 (quattrocentosettantacinquemila) in conformità alla deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze 22 febbraio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924;
2° Comune di Firenze L. 950,000 (novecentocinquantamila) in conformità alle deliberazioni del Consiglio comunale di Firenze 18 e 20 febbraio 1924 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 febbraio 1924;
3° Comune di Pistoia L. 20,000 (ventimila) in conformità alle deliberazioni 7 e 14 febbraio 1924 del Consiglio comunale approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 marzo 1924;
4° Comune di Prato L. 19,000 (diciannovemila) in conformità alla deliberazione d'urgenza della Giunta municipale di Prato 7 febbraio 1924 (ratificata dal Consiglio comunale il 17 marzo 1924) approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924;
5° Comune di Empoli L. 4000 (quattromila) in conformità alle deliberazioni del Consiglio comunale di Empoli 19 e 28 febbraio 1924 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 marzo 1924;
6° Comune di Rignano sull'Arno L. 500 (cinquecento) in conformità alla deliberazione d'urgenza della Giunta municipale 15 febbraio 1924 (ratificata dal Consiglio comunale di Rignano il 18 maggio 1924), approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 marzo 1924;
7° Comune di Pontassieve L. 3000 (tremila) in conformità alla deliberazione d'urgenza della Giunta municipale 21 febbraio 1924 (ratificata dal Consiglio comunale di Pontassieve il 9 marzo 1924), approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 5 marzo 1924;
8° Comune di Figline Valdarno L. 2466.20 (duemilaquattrocentosessantasei e centesimi 20) in conformità alla deliberazione d'urgenza della Giunta municipale (ratificata dal Consiglio comunale di Figline Valdarno il 1° marzo 1924), approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924;
9° Comune di Signa L. 2000 (duemila) in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale di Signa 17 febbraio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924;
10° Comune di Castelfiorentino L. 2000 (duemila) in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale di Castelfiorentino 20 marzo 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 aprile 1924;
11° Comune di Lastra a Signa L. 2000 (duemila) in conformità alla deliberazione di urgenza della Giunta municipale 20 febbraio 1924 (ratificata dal Consiglio comunale di Lastra a Signa il 23 aprile 1924) approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924;
12° Comune di Castelfranco di Sotto L. 150 (centocinquanta) in conformità alla deliberazione del Commissario prefettizio di Castelfranco di Sotto 21 febbraio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 aprile 1924;
13° Comune di Vaglia, L. 250 (duecentocinquanta) in conformità alla deliberazione di urgenza della Giunta municipale 23 febbraio 1924 (ratificata dal Consiglio comunale il 30 marzo 1924) approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924;
14° Comune di S. Godenzo L. 250 (duecentocinquanta) in conformità alla deliberazione di urgenza della Giunta municipale 17 febbraio 1924 (ratificata dal Consiglio comunale di S. Godenzo il 17 marzo 1924) approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924;
15° Comune di Cantagallo L. 55.55 (cinquantacinque e centesimi 55) in conformità alla deliberazione di urgenza della Giunta municipale 20 febbraio 1924 (ratificata dal Consiglio comunale il 21 maggio 1924) approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924;
16° Comune di Certaldo L. 500 (cinquecento) in conformità alla deliberazione d'urgenza della Giunta municipale 20 febbraio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 aprile 1924;
17° Comune di Galluzzo L. 2000 (duemila) in conformità alla deliberazione di urgenza della Giunta municipale il 12 marzo 1924 (ratificata dal Consiglio comunale di Galluzzo il 20 maggio 1924) approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 aprile 1924;
18° Comune di Bagno a Ripoli L. 1500 (millecinquecento) in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli 4 maggio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 28 maggio 1924;
19° Comune di Fiesole L. 1000 (mille) in conformità alla deliberazione 11 maggio 1924 del Consiglio comunale di Fiesole, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il di 11 giugno 1924;
20° Comune di Montelupo Fiorentino L. 400 (quattrocento) in conformità alla deliberazione 10 marzo 1924 del Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 4 giugno 1924;
21° Comune di Carmignano L. 1000 (mille) in conformità alla deliberazione di urgenza della Giunta municipale 23 febbraio 1924 (ratificata dal Consiglio comunale di Carmignano il 21 maggio 1924) approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 marzo 1924;
22° Comune di Greve L. 1000 (mille) in conformità alla deliberazione 24 febbraio 1924 del Consiglio comunale di Greve, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 maggio 1924;
23° Comune di Montemurlo L. 250 (duecentocinquanta) in conformità alle deliberazioni 18 maggio e 15 giugno 1924 del Consiglio comunale di Montemurlo, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 9 luglio 1924;
24° Comune di Vernio L. 200 (duecento) in conformità alla deliberazione 15 maggio 1924 del Consiglio comunale di Vernio, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 18 giugno 1924;
25° Comune di Palazzuolo di Romagna L. 500 (cinquecento) in conformità alla deliberazione di urgenza 16 febbraio 1924 della Giunta municipale (ratificata dal Consiglio comunale di Palazzuolo di Romagna il 29 marzo 1924), approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 marzo 1924;
26° Comune di Montale L. 500 (cinquecento) in conformità alla deliberazione 28 febbraio 1924 del Consiglio comunale di Montale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 28 maggio 1924;
27° Comune di Barberino Val d'Elsa L. 250 (duecentocinquanta) in conformità alla deliberazione 28 aprile 1924 del Consiglio comunale di Barberino Val d'Elsa, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 luglio 1924.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione, al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Regia università di Firenze è costituito come segue:
1° Il rettore che lo presiede;
2° Un rappresentante del Governo;
3° L'Intendente di finanza della Provincia;
4° Due membri eletti dal Collegio generale dei professori stabili appartenenti all'Università;
5° Un rappresentante del comune di Firenze;
6° Un rappresentante della provincia di Firenze.
I membri elettivi componenti il Consiglio di amministrazione e quello scelto dal Ministero della pubblica istruzione durano in carica un triennio e possono essere rieletti o confermati. Il rappresentante scelto dal Ministro, ove senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e deve essere sostituito.
I rappresentanti del Comune e della Provincia di Firenze s'intendono decaduti se per qualsiasi ragione il contributo dell'Ente che essi rappresentano venisse a mancare. La eventuale decadenza verrà pronunciata dallo stesso Consiglio.
Oltre il rettore ed i membri eletti dal Collegio dei professori nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto tra coloro che a qualunque titolo appartengono al personale della Scuola.
Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro per l'istruzione.

Art. 5.

L'Università si obbliga a fare al personale di ogni categoria un trattamento economico e giuridico eguale a quello che lo Stato fa al personale delle Università di tipo *A*.

Art. 6.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° ottobre 1924 e avrà la durata di anni dieci. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo uguale, qualora non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 7.

La presente Convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con R. Decreto a norma dell'articolo 82 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 8.

Le spese della presente Convenzione sono a carico dello Stato perchè si intende redatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato medesimo.

POSTI DI RUOLO
DEI PROFESSORI DELLA REGIA UNIVERSITA' DI FIRENZE.

1. Facoltà di giurisprudenza	N.	15
2. Facoltà di lettere e filosofia	»	22
3. Facoltà di medicina e chirurgia	»	18
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	14
5. Scuola di farmacia	»	1
Totale	N.	70

Il presente atto stipulato nell'interesse dello Stato è redatto in carta libera e sarà perciò esente da qualunque tassa di bollo e di registro.

Io sottoscritto cav. dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti, ho ricevuto l'atto presente scritto da persona di mia fiducia, in fogli cinque, occupando quindici pagine circa di scrittura in presenza dei sopra indicati testimoni.

Letto l'atto stesso alle parti, presenti i testimoni, è stato dalle parti medesime accettato, sottoscritto e dichiarato conforme alla loro volontà.

Giovanni Garzaroli, prefetto di Firenze;
Avv. Angiolo Badiani, presidente della Deputazione provinciale di Firenze;
Antonio Garbasso, sindaco di Firenze;
Umberto Pepi, sindaco di Rignano sull'Arno;
Avv. Cipriano Cipriani, assessore delegato del comune di Prato;
Federigo Lombardi, sindaco di Castelfiorentino;
Guido Bigiavi, sindaco di Pontassieve;
Francesco Grementieri, assessore delegato dal sindaco di Palazzuolo di Romagna;
Dott. Eugenio Visani, sindaco di S. Godenzo;
Banco Tanini, sindaco di Signa;
Dott. Gualtieri Domenico, sindaco di Vernio;
Fabiano Ulivi, sindaco di Pistoia;
Gino Giardi, sindaco di Cantagallo;
Avv. Edmondo Pecchioli, sindaco di Galluzzo;
Ugo Natali, assessore del comune di Carmignano;
Giuseppe D'Ancona, sindaco di Montale;
Pietro Cesare Chelotti, commissario prefettizio di Castelfranco di Sotto;
Vitruvio Cinelli, sindaco di Empoli;
Guglielmo Lotteringhi della Stufa, sindaco di Lastra a Signa;
Giuseppe Scarfantoni, sindaco di Montemurlo;
Ettore Bozzolini, sindaco di Fiesole;
Guido Franceschi, sindaco di Certaldo;
Scipione Picchi, sindaco di Greve;
Ballerini Armeno, sindaco di Bagno a Ripoli;
Maggiore Eugenio Pozzolini, sindaco di Vaglia;
Giovanni Chiostri, sindaco di Barberino Val d'Elsa;
Giuseppe Cioni, sindaco di Montelupo Fiorentino;
Stanislao Morelli, sindaco di Figline Valdarno;
Avv. Cesare Merci, soprintendente del Regio istituto di studi superiori;

Oddone Marini e Amedeo Persico, testi.
Dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti.

II. Convenzione aggiuntiva a quella stipulata il 10 ottobre 1924 sotto il numero di repertorio 3398 per il mantenimento della Regia università di Firenze di cui alla tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1924 e questo giorno 7 del mese di novembre negli uffici della Regia prefettura di Firenze.

Avanti a me cav. dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti ed alla presenza del sig. cav. uff. rag. Oddone Marini, direttore della segreteria del Regio istituto di studi superiori di Firenze e del sig. cav. uff. avv. Persico Amedeo, segretario generale dell'Amministrazione provinciale, testimoni idonei e richiesti entrambi domiciliati e residenti in questa città si sono personalmente costituiti:

Il comm. avv. Giovanni Garzaroli, prefetto della provincia di Firenze, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione pubblica;

Il comm. avv. Cesare Merci quale soprintendente e rappresentante del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze e nell'interesse del medesimo;

Il grand'uff. Umberto Pepi, rappresentante la Cassa di risparmio di Firenze espressamente delegato alla stipulazione del presente atto in conformità alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1924;

Il signor Lorenzo Lorini, assessore delegato dal sindaco di Tavarnelle Val di Pesa, rappresentante l'Amministrazione municipale di Tavarnelle;

Il signor Talini Paolo, assessore delegato dal sindaco di Larciano, rappresentante l'Amministrazione comunale di Larciano;

Il signor Virgilio Masi, sindaco del comune di Brozzi, rappresentante l'Amministrazione municipale di Brozzi;

Il signor Cioppi Emilio, sindaco del comune di Campi Bisenzio;

Il signor avv. Francesco Pilacci, sindaco di Casellina e Torri, rappresentante l'Amministrazione municipale di Casellina e Torri.

Premesso che in data 10 ottobre 1924 sotto il numero di repertorio 3398 venne stipulata fra lo Stato, la provincia di Firenze, il Regio istituto di studi superiori, e diverse amministrazioni comunali di questa Provincia la convenzione per il mantenimento della Regia università di Firenze, di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e con la quale gli enti locali indicati nella detta convenzione si obbligavano per 10 anni a concorrere alla spesa complessiva pel mantenimento della Regia università di Firenze, prevista nel piano finanziario in circa L. 4,529,340 75 col pagamento dei contributi annui indicati all'art. 3 della convenzione stessa per l'ammontare complessivo annuo di L. 1,489 771.75 (un milione, quattrocentoottantanovemilasettecentosettantuno e centesimi 75);

Che la Cassa di risparmio di Firenze ha deliberato di contribuire al mantenimento dell'Università di Firenze con la somma di lire 500,000 da pagarsi anticipatamente e per una volta tanto;

Che i comuni di Tavarnelle, Larciano, Brozzi, Campi Bisenzio, Casellina e Torri, hanno altresì deliberato di concorrere al mantenimento della Regia università di Firenze, mediante il pagamento di un annuo canone e per la durata di anni 10.

E che pertanto per tali motivi sia indispensabile procedere alla stipulazione di una convenzione aggiuntiva a quella del 10 ottobre 1924, n. 3398;

Premesso infine che alla spesa annua prevista come sopra si è detto, per il mantenimento della Regia università di Firenze in circa L. 4,529,340.75 concorrono: lo Stato con L. 2,400,000, gli enti locali di cui fu oggetto la convenzione 10 ottobre 1924, n. 3398, con lire 1,489,771.75, i Comuni sopraindicati, oggetto del presente atto con L. 6619; gli interessi attivi e gli altri redditi patrimoniali dell'Istituto con L. 98,250, la Cassa di risparmio di Firenze con il contributo per una volta tanto di L. 500,000, somma che ripartita in dieci esercizi insieme alla capitalizzazione dei relativi interessi è stata calcolata nel piano finanziario in L. 100,000 annue per il primo anno, e per il rimanente col provento delle tasse scolastiche previste in circa L. 436,320;

Tutto ciò premesso e volendosi e dovendosi pertanto stipulare una convenzione aggiuntiva a quella 10 ottobre 1924, n. 3398, di repertorio e quindi è che:

Per il presente pubblico istrumento in forma amministrativa, ricevuto da me primo segretario delegato ai contratti apparisca e sia noto come dai signori interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze si conviene e si stipula quanto appresso:

a) la Cassa di risparmio di Firenze si obbliga a contribuire per una volta tanto al mantenimento della Regia università di Firenze mediante il pagamento della somma di L. 500,000 (cinquecentomila);

b) all'art. 3 della convenzione 10 ottobre 1924, n. 3398, (allegata al presente atto per farne parte integrale) sono aggiunti i seguenti Enti:

1° L'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 L. 2,400,000 (duemilioniquattrocentomila)

2° Il comune di Tavarnelle Val di Pesa L. 250 (duecentocinquanta) in conformità della deliberazione del Consiglio comunale 28 aprile 1924 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 21 maggio 1924;

3° Il comune di Larciano L. 200 (duecento) in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale in data 20 marzo 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 18 giugno 1924;

4° Il comune di Brozzi L. 500 (cinquecento) in conformità della deliberazione d'urgenza della Giunta municipale 24 febbraio

1924 (ratificata dal Consiglio comunale il 27 marzo 1924) approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 aprile 1924;

5° Il comune di Campi Bisenzio L. 2669 corrispondente alla quota di L. 0.20 per ogni abitante (abitanti risultanti dal censimento dell'anno 1921, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1353, abitanti 13,345) in conformità alla deliberazione di urgenza della Giunta municipale 3 febbraio 1924, ratificata dal Consiglio comunale il 18 maggio 1924 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 luglio 1924;

6° Il comune di Casellina e Torri L. 3000 (tremila) in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale 16 marzo 1924 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 aprile 1924;

c) i rappresentanti dei comuni di Tavarnelle Val di Pesa, Larciano, Brozzi, Campi Bisenzio e Casellina e Torri, dopo avere presa piena ed esatta conoscenza della Convenzione 10 ottobre 1924 su menzionata e che viene in allegato unita al presente atto per farne parte integrale, dichiarano di accettarla in ogni sua parte e di sottoscriverla alla presenza dei testimoni in segno dell'accettazione;

d) il rappresentante della Cassa di risparmio di Firenze dichiara anch'esso di accettare e firmare la detta convenzione fatta eccezione per quanto riguarda le disposizioni dell'art 6 che si riferisce esclusivamente agli Enti che contribuiscono con un annuo canone e per la durata di anni 10.

Il presente atto stipulato nell'interesse dello Stato è redatto in carta libera e sarà esente da qualunque spesa di bollo e di registro.

Io sottoscritto cav. dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti ho ricevuto l'atto presente scritto da persona di mia fiducia in fogli tre occupando dieci pagine circa di scrittura in presenza dei sopraindicati testimoni.

Il presente atto, al quale è allegata copia conforme della Convenzione 10 ottobre 1924, n. 3398, per farne parte integrale che viene letto alle parti presenti i testimoni è stato dalle parti medesime accettato sottoscritto e dichiarato conforme alle loro volontà.

Giovanni Garzaroli, prefetto di Firenze;
Avv. Cesare Merci, soprintendente del Regio istituto di studi superiori;
Umberto Papi, direttore della Cassa di risparmio di Firenze;
Lorenzo Lorini, assessore del comune di Tavarnelle;
Talini Paolo, assessore del comune di Larciano;
Virgilio Masi, sindaco del comune di Brozzi;
Emilio Cioppi, sindaco di Campi Bisenzio;
Avv. Francesco Pilacci, sindaco di Casellina e Torri.

Oddone Marini e Amedeo Persico, testi.

Dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti.

N. B. — Si omettono gli allegati contenenti le deliberazioni degli Enti.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1924.

Approvazione della ripartizione dei Comuni della provincia di Forlì in 5 gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Forlì e l'anno in cui, a cominciare dal 1925, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76;

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

PROSPETTO di ripartizione della provincia di Forlì in 5 gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni periodiche quinquennali prescritte dall'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Anni del 1° periodo e gruppi di Comuni da verificarsi in ciascuno di essi

1925	1926	1927	1928	1929
Bertinoro	Cesena	Sogliano	Cattolica	Dovadola
Forlì	Cesenatico	Borghi	Coriano	Galeata
Forlimpopoli	Gambettola	Roncofreddo	Montescudo	Portico
Civitella	Gatteo	Scorticata	Montecolombo	Premilcuore
Fiumana	S. Mauro	Poggio Berni	Gemmano	Rocca S. Casciano
Meldola	Savignano	Verucchio	Montefiore	S. Sofia
Predappio	Longiano	S. Arcangelo	Mondaino	Terra del Sole e Castrocaro
Teodorano	Montiano	Riccione	Montegridolfo	Bagno di Romagna
	Roversano	Rimini	Saludecio	Verghereto
	Mercato		Morciano	Modigliano
	Sarsina		S. Giovanni	Tredozio
	Sorbano		Misano	
			S. Clemente	

Roma, addì 1° ottobre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Ribera.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 15 agosto 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ribera;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ribera, è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 1° dicembre 1924.

Il prefetto: MERIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **277**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	124 74	Belgio	114 61
Londra	108 701	Olanda	3 55
Svizzera	447 80	Pesos oro	20 27
Spagna	322 75	Pesos carta (1)	8 92
Berlino (marco oro)	5 495	New-York	23 131
Vienna	0 0326	Oro	446 32
Praga	69 80	Belgrado	35 —
Romania	11 50	Budapest	0 0312
Dollaro canadese	23 04		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 —
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 93
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 22

(1) Il corso medio del pesos carta, erroneamente indicato nel precedente Bollettino del 9 corrente in L. 8.40, deve essere rettificato in L. 8.90 (nota del Ministero).

Bollettino N. **276**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	124 83	Belgio	114 42
Londra	108 711	Olanda	9 35
Svizzera	447 01	Pesos oro	20 225
Spagna	321 75	Pesos carta	8 40
Berlino (marco oro)	5 485	New-York	23 072
Vienna	0 0327	Oro	445 18
Praga	69 25	Belgrado	34 90
Dollaro canadese	23 055	Budapest	0 0313
Romania	11 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 10
	3.50 % » (1902)	76 75
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 90
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 34

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Premi ai correntisti delle Casse di risparmio postali.

Alle ore 9 del 30 corrente mese, presso l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali, nei locali del palazzo di Piazza Dante in Roma, avranno inizio le operazioni di sorteggio dei premi, relativi all'anno 1923, concessi ai titolari di libretti nominativi delle Casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno, con R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923.

Tale sorteggio si riferirà a 1792 premi per un importo complessivo di L. 4.000.000 e verrà effettuato, alla presenza del pubblico, con le modalità stabilite dal R. decreto n. 1033, del 15 maggio 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

***Rettifiche** d'intestazione.* **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 16-*bis*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'**Amministrazione del Debito pubblico**, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	58088	440	Soncini Carolina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise fu Francesco, vedova in prime nozze di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, dom. a Milano.	Soncini Maria-Carolina detta Lina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise Francesca detta Danise, ecc., come contro.
»	76490	2310	Soncini Maria detta Lina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise-Francesca detta Danise fu Francesco, ecc., come sopra.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. ELENCO N. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4.50 %	6917	18 —	Lusona Paolo-Benedetto di *Umberto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecalvo (Alessandria).	Lusona Paolo-Benedetto di *Giuseppe-Umberto*, minore, ecc., come contro.
5 %	186834	750 —	Bombara Maria fu *Antonio*, moglie di Licandro Filippo, dom. a Faro Superiore (Messina).	Bombara Maria fu *Antonino*, ecc. come contro.
»	325273	50 —	Franceri Bartolomeo fu *Paolo*, minore, sotto la patria patestà della madre Larghero Maria ved. Franceri, dom. a Savona (Genova)	Franceri Bartolomeo fu *Claudio*, minore, ecc. come contro.
»	325274	50 —	Franceri Pietro fu *Paolo*, minore, ecc. come la precedente.	Franceri Pietro fu *Claudio*, minore, ecc. come la precedente.
3.50 % (1902)	24385	245 —	Berta *Regina* fu Pietro, nubile, dom. a Torino.	Berta *Margherita-Regina* fu Pietro, nubile, ecc. come contro.
3.50 %	319328	808.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
5 %	48423	40 —	Vicenzini Benedetto di *Antonio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa.	Vicenzini Benedetto di *Orazio-Antonio*, minore, ecc come contro.
»	100027	210 —	Visconti Dante fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre *Camerani* Clelia fu Giacomo, ved. di Visconti Riccardo, dom. a Genova.	Visconti Dante fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre *Camerini* Clelia fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
3.50 %	148193	105 —	Delponte Carlo, Pietro, *Anna*, nubile, e Giuseppe fu Pietro, minori, sotto la patria tutela della loro madre Maria Molino di Giuseppe, dom. a Campestagno (Novara).	Delponte Carlo, Pietro, *Maria-Anna-Angelina*, nubile, e Giuseppe fu Pietro, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 novembre 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data della ricevuta: 25 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Baratta dott. Lodovico — Titoli del debito pubblico, al portatore: 2 — Ammontare della rendita L. 55 — Consolidato 5 per cento con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data della ricevuta: 14 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Baldesi Epidenfono fu Luigi, domiciliato a Caprese Michelangelo; per conto della Chiesa di S. Maria della Selva a Papiano in comune di Anghiari — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 3 — Consolidato 3 per cento con decorrenza dal 1° aprile 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. 2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	192751	Caffarelli Elisabetta fu Gaetano, vedova di Vincenzo Pizzuti fu Antonio, domiciliata a Napoli . . . . L.	915 —
3.50 %	802749	Smorto Elvira di Salvatore, moglie di Scopelliti Diego, domiciliata a Reggio Calabria, vincolata . . . . . . »	133 —
»	802750	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	3.50
»	757650 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente alle germane Rosa ed Emilia Dragotta in Antonino. . . . . » per la proprietà: de Vincentiis Quirino fu Carlo, domiciliato a Napoli	210 —
»	757651 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: de Vincentiis Giuseppe fu Carlo, domiciliato a Napoli	210 —
»	757652 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: de Vincentiis Alessandro fu Carlo, domiciliato a Napoli	182 —
»	359821	Montano Elena di Paolo, moglie di Bosio Enrico, detto Angelo di Giovanni, domiciliato in Genova, vincolata . . »	700 —
4.50 %	3682	Opera Pia Michelotti in Cafasse (Torino), amministrata dalla Congregazione di Carità locale . . . . »	30 —
3.50 %	78141	Confraternita del SS.mo Rosario in Cafasse (Torino) . . »	126 —
»	78371	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons. 5 %	309572	Fassetta Pierina di Ottavio, nubile, domiciliata a Torino . »	5000 —
»	309571	Fassetta Vittoria di Ottavio, nubile, domiciliata a Torino . »	5000 —
3.50 %	33684	Tarra Giuseppe fu Carlo Andrea . . . . »	31.50
4.50 %	43946	Congregazione di Carità di Pietracatella (Campobasso) . . »	27 —

Roma, 30 settembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.